

ALLEGATO "A" AL REP. N. 1074/954

Statuto Cooperativa di Servizi a favore dei Soci Enti Sportivi Dilettantistici

"CONSORZIO BOCCE...in LOMBARDIA"

Società cooperativa a responsabilità limitata, mutualità prevalente

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di MILANO, la Società Cooperativa denominata

"CONSORZIO BOCCE...in LOMBARDIA"

Alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata che ne regolano l'attività.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di fornire ai soci, alle migliori condizioni possibi-

	li, beni e servizi utili a favorire l'operatività degli stes-	
	si, nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-	
	rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del-	
	la quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la pa-	
	rità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripar-	
	tizione dei ristorni. La Cooperativa può svolgere la propria	
	attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Federazione Italiana Bocce (co-	
	me Ente aggregato art. 11 dello Statuto della Federazione I-	
	taliana Bocce) con sede in Roma, Via Vitorchiano 113.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperati-	
	va ha come oggetto:	
	fornire, sia direttamente che attraverso terzi, assistenza	
	tecnica ai soci stessi al fine del miglioramento delle loro	
	attività e dei servizi resi;	
	favorire la stipula alle migliori condizioni di contratti di	
	fornitura di beni e servizi, di sponsorizzazione di godimen-	
	to di impianti, per conto di tutti o di parte dei soci, sti-	
	pulando convenzioni con contraenti nazionali ed esteri;	
	la promozione dello sport delle bocce attraverso la parteci-	

	pazione degli affiliati (società) alla Federazione Italiana	
	Bocce ed al Comitato Italiano Paralimpico.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti nor-	
	me di legge il Cooperativa potrà svolgere qualunque altra at-	
	tività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industria-	
	le e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione de-	
	gli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indiretta-	
	mente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costru-	
	zione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessen-	
	ze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, spe-	
	cie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie al-	
	l'attività sociale, con esclusione assoluta della possibili-	
	tà di svolgere attività di assunzione di partecipazione ri-	
	servata dalla legge a società in possesso di determinati re-	
	quisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	

	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni	
	caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi a soci della Cooperativa "Consorzio	
	BOCCE...in LOMBARDIA": la Federazione Italiana Bocce e le so-	
	cietà sportive affiliate alla Federazione Italiana Bocce e/o	
	al Comitato Italiano Paralimpico della Regione Lombardia e	
	regolarmente iscritte al Registro del CONI.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concor-	
	renza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo	
	Amministrativo.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	

all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-

re:

per le società, le associazioni o gli enti: la ragione socia-

le o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale e

la partita iva;

l'organo sociale (nel caso di società sportive: la Federazio-

ne o il CIP) che ha rilasciato l'atto di affiliazione;

la qualifica della persona che sottoscrive la domanda, la

persona che rappresenterà la società e l'ente nella assem-

blea della Cooperativa;

il numero di quote che propone di sottoscrivere con i minimi

previsti dal presente statuto;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il

presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmen-

te adottate dagli organi sociali;

la espressa e separata dichiarazione di accettazione della

clausola arbitrale contenuta nell'art. 38 e seguenti del pre-

sente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo

criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-

co e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei

soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie

suindicate.

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motiva-	
	re le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'or-	
	gano amministrativo:	
	del capitale sottoscritto;	
	dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta dell'organo ammi-	
	nistrativo;	
	all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e del-	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici	
	attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.	

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o email pec alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per chiusura della società.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine societario, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

che cessi in via definitiva il rapporto di affiliazione alla Federazione Italiana Bocce o al Comitato Italiano Paralimpico.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o pec alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al

	successivo art. 38 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni	

	per adeguarsi;	
	previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si	
	renda moroso nel versamento del valore delle azioni sotto-	
	scritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la società;	
	in qualunque modo causi significativi danni materiali o d'im-	
	agine alla società, alla federazione Italiana Bocce o al Co-	
	mitato Italiano Paralimpico oppure sia causa di dissidi o di-	
	sordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante	
	il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;	
	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Co-	
	operativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 32 e se-	
	guenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusio-	
	ne, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomanda-	
	ta con ricevuta di ritorno o pec. Le controversie che insor-	
	gessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimen-	
	ti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono	

	demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato	
	dall'art. 32 e seguenti del presente statuto.	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote interamente versate al solo titolo	
	di Capitale Sociale, la cui liquidazione avrà luogo sulla ba-	
	se del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettiva-	
	mente versato	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 13 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n.	
	59.	
	Art. 14 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili.	
	L'azione ha un valore nominale pari a Euro 1.000,00	
	(mille/00).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	

21, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 15 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 16 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 17 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

qualora si debba procedere alla riduzione del capitale socia-

	le a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come se-	
	gue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 500,00 (cinquecento/00) euro di capitale sot-	
	toscritto;	
	- 2 voti oltre 500,00 (cinquecento/00) euro e fino a	
	5.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 5.000,00 (cinquemila/00) euro e fino a	
	20.000,00 (ventimila/00) euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 20.000,00 (ventimila/00) euro e fino a	
	50.000,00 (cinquantamila/00) euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 50.000,00 (cinquantamila/00) euro di capitale	
	sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	

	i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni	
	dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza	
	del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica	
	del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 18 (Strumenti finanziari)	
	Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del	
	presente statuto, la Cooperativa può emettere, ai sensi	
	dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari	
	partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge,	
	da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 19 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa sarà costituito:	
	dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato:	
	da quote di valore minimo pari a euro 50,00 (cinquanta/00):	
	ogni socio dovrà sottoscrivere almeno una quota.	
	Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresenta-	
	ti da azioni del valore nominale di euro 1.000,00	
	(mille/00), confluenti nel fondo per il potenziamento azien-	
	dale;	
	dalla riserva Indivisibile ai sensi della legge 904/77 forma-	
	ta attraverso l'utile di esercizio e con il valore delle a-	

	zioni eventualmente non rimborsate;	
	dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;	
	dalla riserva straordinaria;	
	da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve Indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, per disposizione di legge, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si intende iniziato con l'atto Costitutivo e finito con il 31 Dicembre 2017.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-

	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve.	
	Può inoltre deliberare un ristorno ai soci per un valore com-	
	plessivo non superiore comunque al 10% del medesimo utile	
	conseguito e secondo apposito regolamento approvato dai soci	
	e dalla Federazione Italiana Bocce.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 22 (Organi Sociali)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	Art. 23 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili;	
	la nomina e la struttura dell'organo amministrativo su indi-	
	cazioni della Federazione Italiana Bocce;	
	la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del	
	presidente del Collegio sindacale o del revisore su indica-	

zione della Federazione Italiana Bocce;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 24 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente art. 23 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente

		l'art. 2479 bis del codice civile.
		Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)
		In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto
		al voto.
		In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al
		voto.
		L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
		L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:
		delibera relativamente le modifiche dello Statuto;
		delibera sulla nomina e sul potere dei liquidatori;
		delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto.
		Essa delibera validamente col voto favorevole della metà più uno dei votanti.
		Art. 26 (Verbale delle deliberazioni)
		Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
		Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e

deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 27 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 17.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Ammini-

	strativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presen-	
	ti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 29 (Amministrazione)	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	I soci provvedono ad eleggere un Consiglio di Amministrazio-	
	ne, lo stesso sarà composto da un numero pari di consiglieri	
	variabile da 3 a 5, e il loro numero sarà determinato di vol-	
	ta in volta prima dell'elezione.	
	La Federazione Italiana Bocce nominerà di diritto due Consi-	
	glieri Federali, di cui, ove possibile, uno della FIB Lombar-	
	dia.	
	I Consiglieri della Cooperativa non potranno ricoprire parti-	
	colari cariche elettive nella loro Regione di competenza.	
	(Presidenti del Comitato Regionale e dei Comitati Provincia-	
	li).	
	Gli amministratori devono essere regolarmente tesserati alla	
	FIB o al CIP e restano in carica fino a revoca o dimissioni	
	per un quadriennio.	
	Gli amministratori sono rieleggibili per un massimo di due	
	volte.	

Perché un amministratore possa essere eletto una terza volta dovrà ottenere l'acclamazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 26, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali

	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti,	
	e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della	
	loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-	
	sione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddet-	
	to viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiara-	
	zione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro	
	riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale	
	il consigliere consenziente dichiara di essere sufficiente-	
	mente informato. I consensi possono essere trasmessi presso	
	la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicura-	
	re la prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede	
	della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto gior-	
	ni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi del-	
	la maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli ammi-	
	nistratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	la data in cui si è formulata la decisione;	

eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.

Art. 31 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano lo scioglimento, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	

strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Vicepresidente o dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, re-

	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcu-	
	ni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limi-	
	ti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire a-	
	gli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibi-	
	le evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,	
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente ha la rappresentanza della società.	
	La rappresentanza della società spetta al solo Presidente	
	del consiglio di amministrazione, o al Vicepresidente ed ai	
	singoli consiglieri delegati, se nominati e a loro volta de-	
	legati.	
	La rappresentanza della società spetta eventualmente anche	
	ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti	
	dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 36 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	

	se comunque nominato con decisione dei soci, è indicato dal-	
	la Federazione Italiana Bocce e si compone di tre membri ef-	
	fettivi, eletti comunque dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisio-	
	ne dei soci su indicazione della Federazione Italiana Bocce.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approvano il bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile ed è quindi integralmente composto da re-	
	visori contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	Art. 37 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Colle-	
	gio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercita-	
	ta da un revisore legale dei conti o da una società di revi-	
	sione legale iscritti nell'apposito registro.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o al-	
	la società di revisione per l'intera durata dell'incarico pa-	

ri a tre esercizi.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Milano.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia presso l'organismo di conciliazione cioè la Federazione Italiana Bocce.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-

guente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;

alla Federazione Italiana Bocce Regione Lombardia.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 36 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sui Consorzi e sulle società a responsabilità limitata.

F.to: MORENO ROSATI, BETTINESCHI CORRADO, CARRARA PIERGIORGIO, CERIATI GABRIELE, ENRICO PIACENTINI, CAMISASCHI MARIO VITTORIO, GIANNI BELLAVITI, ZIMBARDI CARMINE, MARIO SEREGNI, BRUNO CASARINI, VOLPI MORENO, ARTURO GUIDO. BIANCHI, LUIGI MONTERISI, SIMONA BENEDETTO Notaio - Sigillo